

SPETT.LE COMUNE DI NERETO
AREA TECNICA

Piazza della Repubblica, 1
64015 NERETO

Oggetto: Domanda di Deposito Tipo di Frazionamento

DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO
(D.P.R. 380/01, Art.30, comma 5)

Il sottoscritto _____ Codice fiscale/Partita IVA _____
Residente/con studio in _____ via/Piazza _____ n. _____
CAP _____ Tel. _____/_____, e-mail _____@_____ iscritto all'Albo dei/degli
_____ della Provincia di _____ al n. _____ in qualità di tecnico incaricato dal sig.
_____ residente in _____ via/piazza _____

DEPOSITA

Il Tipo di frazionamento assoggettato all'imposta di bollo, e dichiara sotto la sua responsabilità, che tale frazionamento non comporta trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni interessati, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

Il sottoscritto

DICHIARA INOLTRE:

- di avvalersi
 di non avvalersi

delle disposizioni di cui al comma 10, dell'Art. 30 del D.P.R. 380/01, trattandosi nella fattispecie di:

- Divisione ereditaria;
 Donazione fra coniugi e fra parenti in linea retta;
 Testamento;
 Atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

_____/_____/_____/_____

Il Tecnico

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Leg.vo 196/2003, si comunica che i dati acquisiti saranno utilizzati da questa Amministrazione per finalità istituzionali.

Stralcio d.p.r. n. 380/2001

Art. 30 - Lottizzazione abusiva

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3 bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.

5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.